



Prot. n. 7425

Roma lì, 3 dicembre 2013

All. 6

Dott. Luigi Pagano
V. Capo Vicario DAP
Presidente Commissione di
Garanzia ex art. 29 DPR 164/02
R O M A

Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
R O M A

Oggetto: richiesta convocazione Commissione di Garanzia, ex art. 29, DPR 164/2002.

In data 8 luglio 2012, operatori del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di Reclusione di Rossano, comandati in missione per un servizio di traduzione, avrebbero dovuto pernottare, per come programmato, presso gli alloggi collettivi della Casa di Reclusione di Padova.

Tuttavia, riscontrando che gli alloggi predetti non rispondevano agli standard indicati nella "Tabella A" allegata all'Accordo Nazionale Quadro del 24 marzo 2004, optavano di pernottare presso una struttura alberghiera.

In particolare, in detti alloggi, veniva riscontrata l'essenza dei seguenti oggetti ed arredi:

1. Cappelliera (appendiabito) a muro;
2. decoder per la ricezione del segnale TV digitale e che pertanto rendeva inutilizzabile il TV Color con telecomando funzionante con il solo segnale analogico;
3. Tenda;
4. Tappeto;
5. Asciugacapelli (di qualsiasi tipo);
6. Box doccia;
7. Asciugamano;
8. Rastrelliera (porta teli e asciugamano);
9. Coperchio tavola WC (solo in una delle due camere di riferimento).

Di conseguenza, documentando la non rispondenza degli alloggi dell'Amministrazione agli standard previsti per l'assenza di ben nove (9) dei requisiti indicati nella suddetta "Tabella A", chiedevano il rimborso delle spese sostenute per la sistemazione in hotel – anch'esse formalmente documentate – alla Direzione dell'istituto penitenziario rossanese, che rimetteva a sua volta la questione all'Ufficio Contabilità e Programmazione Economica del PRAP di Catanzaro (atteso che per l'anno 2012 detto Ufficio gestiva direttamente le prenotazioni e gli eventuali rimborsi per spese alberghiere per tutti gli operatori della regione).

Il predetto Ufficio, con nota n. 29064/cont/flussi/2012 del 24 luglio 2012, affermava che "... fermo restando che le dotazioni delle stesse dovrebbero essere conformi allo schema dettato dall'accordo quadro, è pur vero che gli elementi mancanti rilevati dalle schede allegate (cappelliera, coperchio wc, tenda etc...) non pregiudicano sicuramente l'agibilità della camera. Premesso ciò, non si ritiene dover ratificare la spesa sostenuta per il pernottamento presso la struttura alberghiera esterna".

Nonostante il tenore della risposta, a seguito di alcuni contatti informali che avrebbero successivamente intrattenuto con Uffici provveditoriali, gli interessati pensavano che la vicenda potesse comunque risolversi con il rimborso delle spese sostenute.

Atteso che così invece non è stato, nel giugno 2013 gli operatori coinvolti hanno chiesto tutela all'articolazione regionale calabrese di questa Organizzazione Sindacale, la quale con nota n. 136/13 del 28 giugno 2013 ha investito della problematica il Provveditore Regionale.

Dopo ripetuti solleciti, con nota n. 0042378/U.O.R.P.F/R.S./2013 del 29 novembre 2013, il PRAP di Catanzaro, riscontrando la precitata missiva del Coordinamento Regionale UILPA Penitenziari Calabria, ha definitivamente affermato che “ ... il competente Ufficio della Contabilità e della Programmazione di questo Provveditorato, interpellato a riguardo, si è espresso nel senso che le mancanze rilevate dal personale, quale ad esempio la cappelliera, non abbiano compromesso la decorosità della sistemazione poiché la semplice mancanza di uno o più elementi indicati nella Tabella A di cui all'art. 15, comma 3, dell'A.N.Q. non può assolutamente essere di per sé stesso giustificativo del ricorso ad una struttura alberghiera, ma solamente quando più elementi insieme ne pregiudichino la decorosità della sistemazione.”.

Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto:

- Che il comma 3, art. 29, DPR 164/2002, reca: “*Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dall'accordo quadro di amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all'articolo 23 o insorgano conflitti fra le amministrazioni e le Organizzazioni sindacali nazionali sulla loro corretta applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa.*”;
- Che il sistema di relazioni sindacali di cui all'art. 23 del DPR 164/2002, si articola anche nell' “*accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata*” (cfr. comma 2, lettera a2));
- Che pertanto ogni violazione del dettato dell'Accordo Nazionale Quadro determina un vulnus al sistema delle relazioni sindacali di cui all'art. 23, D.P.R. 164/2002, e che dunque possa essere rimessa all'esame della Commissione paritetica di Garanzia;
- Che competente a formulare la richiesta di esame sulla questione controversa alla Commissione di Garanzia è ciascuna delle parti, intese come Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali Nazionali;
- Che pertanto l'insorgenza della questione controversa da cui decorrono i termini di cui al 2° comma, art. 5, del Regolamento della Commissione di Garanzia, non può che collocarsi nel momento in cui si realizza fra le “*parti*” (Amministrazione e Organizzazioni Sindacali Nazionali);
- Che nel caso di specie la questione controversa è insorta con il pronunciamento formale del PRAP di Catanzaro, comunicato all'Organizzazione Sindacale e nello specifico al Coordinamento Regionale UILPA Penitenziari Calabria con nota a firma del Provveditore Vicario del 29 novembre 2013, pervenuta al destinatario lo stesso giorno, e che pertanto al 29 novembre 2013 è da fissarsi il *dias a quo* da cui conteggiare i termini entro i quali va adita la Commissione di Garanzia;
- Che l'art. 15 dell'A.N.Q. del 24 marzo 2004 reca: “*1) Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria comandato in servizio di missione, nel momento in cui giunge negli istituti di destinazione o in quelli di transito, ha diritto ad una decorosa sistemazione alloggiativa presso la caserma agenti o altre strutture dell'Amministrazione. 2) Ove ciò non sia possibile il personale usufruirà di sistemazione alberghiera ai sensi delle vigenti disposizioni. E' onere dell'Amministrazione la eventuale stipula di convenzioni alberghiere alle migliori condizioni, nelle more degli interventi di ristrutturazione delle caserme allo stato inadeguate. 3) L'adeguatezza della sistemazione alloggiativa è determinata dallo standard di arredo di cui alla tabella A del presente Accordo.*”;
- Che, pertanto, le Parti contraenti hanno sancito il diritto del personale del Corpo di polizia penitenziaria comandato in servizio di missione ad una decorosa sistemazione alloggiativa presso la caserma agenti o altre strutture dell'Amministrazione;
- Che le Parti hanno altresì codificato quali debba essere lo standard di arredo affinché la sistemazione alloggiativa possa essere considerata “*adeguata*” elencando una serie di requisiti nella tabella “A” allegata all'A.N.Q.;
- Che appare inconfutabile, dunque, che l'assenza di anche uno solo di quei requisiti fa venir meno l' “*adeguatezza*” della situazione alloggiativa;
- Che nel caso di specie, come pacificamente riconosciuto anche dagli Uffici del PRAP di Catanzaro, ammontavano a ben nove (9) i requisiti mancanti, fra cui alcuni di fondamentale importanza anche per l'informazione, l'intrattenimento, la pulizia, l'igiene personale ed il decoro (TV, box doccia, asciugacapelli, asciugamano, coperchio tavola WC, etc.);
- Che, pertanto, a mente del 2° comma, art. 15., A.N.Q., gli operatori interessati erano legittimati ad usufruire di sistemazione alberghiera ai sensi delle vigenti disposizioni;


- Che l'assunto dell'Ufficio Contabilità e Programmazione Economica del PRAP di Catanzaro appare illegittimo per i motivi anzidetti e formulato al di fuori delle proprie competenze, atteso anche che si estende ad una valutazione di merito in materia disciplinata dall'Accordo Nazionale Quadro e, dunque, chiaramente incardinata nell'ambito del sistema di relazioni sindacali su cui, a limite, poteva pronunciarsi il Settore Relazioni Sindacali dell'UORPF del PRAP (ferme restando le competenze della Commissione che con la presente si adisce);
- Che, per converso, il Settore Relazioni Sindacali dell'UORPF del PRAP con la nota del 29 novembre 2013 si è limitato a comunicare asetticamente quanto sostenuto dall'Ufficio Contabilità e Programmazione Economica, che peraltro appare ulteriormente confuso, contraddittorio e scarsamente intellegibile (*" ... le mancanze rilevate dal personale, quale ad esempio la cappelliera, non abbiano compromesso la decorosità della sistemazione poiché la semplice mancanza di uno o più elementi indicati nella Tabella A di cui all'art. 15, comma 3, dell'A.N.Q. non può assolutamente essere di per sé stesso giustificativo del ricorso ad una struttura alberghiera, ma solamente quando più elementi insieme ne pregiudichino la decorosità della sistemazione"*);
- Che, in ragione di tutto ciò, a parere di questa Organizzazione Sindacale, è stato gravemente leso il sistema di relazioni sindacali di cui all'art. 23 del DPR 164/2002, che si realizza anche attraverso la stipula e l'osservanza dell'Accordo Nazionale Quadro o che, in subordine, occorra quantomeno dirimere il conflitto interpretativo insorto;

P.Q.M.

La scrivente Organizzazione Sindacale richiede la convocazione della Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 del DPR 164/2002 affinché esamini la questione controversa e le violazioni arrecate dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Catanzaro all'Accordo Nazionale Quadro del 24 marzo 2004 predisponendo parere vincolante che dichiari:

- 1. In via principale, che negli alloggi collettivi dell'Amministrazione la mancanza di anche uno solo dei requisiti di cui alla tabella "A" indicata al 3° comma, art. 15, dell'A.N.Q. ne fa venir meno l'adeguatezza e legittimi gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria inviati in servizio di missione fuori sede ad usufruire di sistemazione alberghiera con diritto al rimborso delle spese sostenute ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;**
- 2. In via gradata, che, in considerazione del numero e dell'importanza dei requisiti documentati e riconosciuti quali mancanti nelle stanze degli alloggi collettivi della Casa di Reclusione di Padova, debba affermarsi per gli operatori del Corpo di polizia penitenziaria di cui in premessa il diritto al rimborso delle spese sostenute per la sistemazione alberghiera in occasione del servizio di missione espletato.**

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno



SI ALLEGANO:

1. Nota n. 2684/NTP/12 del 12 luglio 2012 della Direzione della Casa di Reclusione di Rossano con annessi relazione del Capo scorta e prospetti inventariali dell'arredo delle camere della Casa di Reclusione di Padova presso cui avrebbe dovuto alloggiare la scorta;
2. Nota n. 29064/cont/flussi/2012 del 24 luglio 2012 dell'Ufficio Contabilità e Programmazione Economica del PRAP di Catanzaro;
3. Nota n. 136/13 del 28 giugno 2013 del Coordinamento Regionale UILPA Penitenziari Calabria;
4. Nota n. 161/13 del 29 agosto 2013 del Coordinamento Regionale UILPA Penitenziari Calabria (1° sollecito);
5. Nota n. 222/13 dell' 11 novembre 2013 (2° sollecito) del Coordinamento Regionale UILPA Penitenziari Calabria;
6. Nota n. 0042378/U.O.R.P.F/R.S./2013 del 29 novembre 2013 dell'UORP del PRAP di Catanzaro.